



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12549 - Data adozione: 01/08/2018

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Allegato A) al decreto dirigenziale 5275 del 27/04/2017 e s.m.i. di approvazione del bando sottomisura 8.1 - annualità 2016 - correzione errore materiale

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2018

Numero interno di proposta: 2018AD014047

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 “*Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del programma approvato dalla Commissione Europea*”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1381 del 11-12-2017 “*Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 5.1 del programma approvato dalla Commissione europea*”;

Vista in particolare la sottomisura 8.1 “*Sostegno alla forestazione/all’imboschimento*” di cui all’art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “*Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo Competenze*” e ss.mm.ii.;

Richiamato l’Ordine di servizio numero 15 del 17 maggio 2018 della Direzione “*Agricoltura e sviluppo rurale*” con oggetto “*Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016*”;

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del 15/06/2018 “*Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 3*” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5275 del 27/04/2017 e ss.mm.ii. “*Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli*

aiuti previsti dalla sottomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all'imboschimento – annualità 2016.” e il suo Allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che nell'Allegato A) del Decreto dirigenziale n. 5275 del 27/04/2017 e ss.mm.ii. sono presenti prescrizioni discordanti relativamente al momento in cui occorre presentare la prima domanda di pagamento annuale;

Ritenuto opportuno eliminare tali discordanze sostituendo il terzo capoverso del paragrafo 4.5.1 “Modalità e termini di presentazione della domanda annuale” dell'Allegato A) del Decreto n. 5275/2017 con il seguente: *“La domanda di pagamento annuale, fermo restando quanto riportato nei successivi capoversi, deve essere presentata a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza degli impegni (quindi di due anni successivi a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo relativo agli investimenti) e per l'intero periodo di concessione del premio, con l'avvertenza che se l'inserimento dei dati di superficie nella domanda annuale avviene prima dell'accertamento delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo all'investimento) e la superficie viene ridotta in sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda annuale sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi all'art. 19 del reg 640/2014.”;*

Considerato che tale modifica semplifica le modalità di rendicontazione e il controllo delle spese relative ai costi di manutenzione, permettendo che la domanda di pagamento annuale sia sempre riferita a tutte le operazioni colturali e al mancato reddito spettante per ogni singolo anno di impegno, escludendo così il pagamento pro-rata di quanto spettante nelle singole annualità;

Dato atto che tale modifica, riguardando la fase post-concorsuale del bando, non incide sulla graduatoria e sull'esito delle istruttorie delle domande di aiuto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) Di sostituire il terzo capoverso del paragrafo 4.5.1 “Modalità e termini di presentazione della domanda annuale” dell'Allegato A) del Decreto n. 5275/2017 e ss.mm.ii. con il seguente: *“La domanda di pagamento annuale, fermo restando quanto riportato nei successivi capoversi, deve essere presentata a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza degli impegni (quindi di due anni successivi a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo relativo agli investimenti) e per l'intero periodo di concessione del premio, con l'avvertenza che se l'inserimento dei dati di superficie nella domanda annuale avviene prima dell'accertamento delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo all'investimento) e la superficie viene ridotta in sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda annuale sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi all'art. 19 del reg 640/2014.”;*

2) Di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE